

## Importi delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e limiti di reddito per l'anno 2011.

Per effetto della perequazione annuale, il cui indice di variazione è stato determinato con decreto del Ministro dell'economia e finanze 19 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010, gli importi delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili nel corrente anno 2011 e i relativi limiti di reddito sono i seguenti:

Pensione di inabilità (invalidi totali)	260,27 euro
<i>Limite di reddito</i>	15.305,79 euro
Assegno mensile (invalidi parziali)	260,27 euro
<i>Limite di reddito</i>	4.470,70 euro
Indennità mensile di frequenza (minori ipoacusici non autosufficienti)	260,27 euro
<i>Limite di reddito</i>	4.470,70 euro
Indennità di accompagnamento (invalidi non deambulanti o non autosufficienti)	487,39 euro
Pensione sociale (invalidi ultrasessantacinquenni)	266,43 euro
<i>Limite di reddito</i>	
<i>Invalidi totali</i>	15.305,79 euro
<i>Invalidi parziali</i>	4.470,70 euro
Assegno sociale (invalidi ultrasessantacinquenni)	339,83 euro
<i>Limite di reddito</i>	
<i>Invalidi totali</i>	15.305,79 euro
<i>Invalidi parziali</i>	4.470,70 euro

In applicazione dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la pensione sociale e l'assegno sociale sono aumentati di 77,47 euro mensili alla condizione che l'invalido e l'eventuale suo coniuge non abbiano alcun reddito soggetto a IPREF. Se l'invalido e il suo coniuge hanno dei redditi che superano un limite prefissato, l'aumento non spetta. Se invece i redditi dell'invalido, cumulati con quelli del coniuge non superano detto limite, l'aumento spetta in misura ridotta.